

# DECISIONI DELLA C.A.F.

Testi integrali relativi ai

## COMUNICATI UFFICIALI N. 32/C N. 33/C (2000-2001)

Riunioni del

17 maggio 2001

24 maggio 2001

Sede Federale:

Via Gregorio Allegri, 14

00198 Roma

## **TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 32/C - RIUNIONE DEL 17 MAGGIO 2001**

### **1 - APPELLO DELL'U.S. CASALVELINO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AGROPOLI BRAD/CASALVELINO DEL 28.1.2001** (Delibera della Commissione Disciplinary presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 64 del 15.3.2001)

Con delibera pubblicata nel C.U. n. 44 del 15 marzo 2001 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania respingeva il reclamo sporto dalla U.S. Casalvelino avverso la regolarità della gara Agropoli Brad/Casalvelino, svoltasi il 28.1.2001 per il Campionato di 1<sup>a</sup> Categoria, rilevando che la posizione del calciatore Pasquale Pisani - tesserato dalla società avversaria il 12.1.2001 - era corretto, in quanto una sua precedente indicazione come medico sociale di altra compagine non aveva comportato l'iscrizione di costui negli elenchi del Settore Tecnico.

Avverso tale decisione ricorreva a questa C.A.F. l'U.S. Casalvelino, la quale ribadiva che il Pisani, oggi tesserato come calciatore, era anche tesserato quale medico sociale e la duplicità di tesseramento era incompatibile, colla conseguenza della irregolarità della sua partecipazione alla gara in oggetto, che chiedeva le fosse assegnata vinta, ai sensi dell'art. 7 C.G.S..

L'appello è infondato.

È vero che il Pisani venne segnalato, quale medico sociale, dalla U.S. Agropoli, ma si trattò evidentemente di una mera comunicazione formale, in quanto il medesimo non fu iscritto negli abilitanti elenchi del Settore Tecnico; si sarebbe, dunque, potuto eccepire sulla qualità effettiva di medico sportivo, non certo sulla regolarità del suo tesseramento come calciatore, regolarmente avvenuto prima della disputa della gara in esame.

L'appello va respinto e la relativa tassa deve essere incamerata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dall'U.S. Casalvelino di Casal Velino (Salerno) e dispone l'incameramento della tassa versata.

### **2 - APPELLO DEL CALCIATORE MOLISANO LUCIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.3.2004** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 36 del 22.3.2001)

### **3 - APPELLO DELLA S.S. COLMURANESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA COLMURANESE/MAGLIANESE DEL 21.1.2001** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 36 del 22.3.2001)

Con delibera pubblicata nel Com. Uff. n. 30 dell'8 febbraio 2001 il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche squalificava fino al 31 marzo 2004 il calciatore Molisano Luciano della S.S. Colmuranese; con altra delibera pubblicata nel successivo Com. Uff. n. 31 del 15 febbraio lo stesso Giudice Sportivo, in accoglimento del reclamo proposto dalla S.S. Maglianese, infliggeva alla S.S. Colmuranese la punizione sportiva della perdita della gara disputata tra le due squadre il 21 gennaio scorso.

Le decisioni prendevano spunto dal referto dell'arbitro, che aveva sospeso l'incontro al 42' minuto del secondo tempo sul punteggio di 2-1 a favore della Colmuranese, e dalla identificazione del Molisano quale autore di grave atto di violenza in danno di un avversario.

A seguito dei reclami proposti dalla S.S. Colmuranese e dal Molisano la Commissione Disciplinare confermava i provvedimenti impugnati.

Contro la decisione hanno avanzato appello, con separati atti, la società punita e il calciatore.

Per evidenti ragioni di connessione il Collegio ha disposto in via preliminare la riunione dei gravami.

La società, nel mentre riconosce la responsabilità del Molisano per avere colpito il giocatore Minnetti della Maglianese, sostiene che il proprio calciatore era intervenuto a difesa di un compagno di squadra e in reazione al comportamento gravemente scorretto posto in essere dallo stesso Minnetti; contesta poi la decisione dell'arbitro di sospendere la gara, negando la sussistenza dei presupposti per l'adozione di tale provvedimento e conclude per la conferma del risultato acquisito in campo ovvero, in subordine, per la ripetizione dell'incontro.

L'appello è destituito di fondamento.

Le delibere del Giudice Sportivo e della Commissione Disciplinare hanno fornito adeguata motivazione a sostegno dell'operato dell'arbitro: non vi è dubbio che la gravità delle conseguenze lesive subite dal calciatore Minnetti e la conseguente situazione di tensione e di turbamento venutasi a creare in campo hanno reso opportuna e più che giustificabile la decisione del Direttore di gara di sospendere l'incontro.

Considerato che quanto accaduto deve ascriversi all'inqualificabile atto di violenza commesso dal calciatore Molisano, dal che consegue la responsabilità oggettiva della società di appartenenza, deve essere confermata la punizione sportiva di perdita della gara a carico della S.S. Colmuranese.

Passando all'esame dell'appello del calciatore va disatteso il motivo concernente la pretesa illegittimità del procedimento disciplinare perché assunto in difetto di individuazione da parte dell'arbitro del colpevole dell'atto di violenza.

Si osserva in contrario che la responsabilità del Molisano, già indicato sul campo nell'immediatezza dell'evento, secondo quanto riportato nel referto di gara, come colui che aveva colpito il Minnetti, è stata riconosciuta dal capitano della S.S. Colmuranese, la cui dichiarazione è allegata agli atti, e poi ripetutamente ammessa nel corso del procedimento dalla società di appartenenza, pur tentando di sminuire la gravità del gesto.

Non può quindi dubitarsi dell'identificazione del Molisano come colui che ebbe a colpire con un pugno il Minnetti. Fortunatamente le conseguenze della deprecabile aggressione non sono state così gravi come si era temuto in un primo momento, il che induce il Collegio ad accogliere la richiesta subordinata avanzata dall'appellante di riduzione della pena inflittagli.

Valutate tutte le circostanze del caso (natura, tempo e luogo dell'azione, gravità del danno) si ritiene che la squalifica debba essere ridotta al 31 dicembre 2002.

Va incamerata la tassa versata dalla S.S. Colmuranese, mentre deve disporsi la restituzione di quella corrisposta dal calciatore Molisano.

Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come in epigrafe proposti dal calciatore Molisano Luciano e dalla S.S. Colmuranese di Colmurano (Macerata), così decide:

- accoglie parzialmente quello del calciatore Molisano Luciano, riducendo al 31.12.2002 la sanzione della squalifica già inflittagli dai primi giudici;
- respinge quello della S.S. Colmuranese;
- ordina la restituzione della tassa versata dal calciatore e l'incameramento di quella versata dalla società.

#### **4 - APPELLO DELL'U.S. MARINESE GARZELLA D.D.R. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MARINESE GARZELLA/CAPANNE DEL 28.1.2001** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 35 del 15.3.2001)

L'A.S. Capanne di Capanne (Pisa) proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana in ordine alla gara U.S. Marinese Garzella D.D.R./A.S. Capanne del 28.1.2001, valida per il Campionato di 2ª Categoria Girone E, terminata con il risultato di 2-1.

La reclamante deduceva che l'U.S. Marinese Garzella aveva fatto partecipare alla gara in questione il calciatore Gabriele Giovannetti, il quale doveva considerarsi in posizione irregolare, poiché era stato squalificato per due giornate di gara nella Coppa Provinciale e non aveva scontato tale squalifica nella stagione 1999/2000, non essendosi la Società di appartenenza qualificata per la fase successiva. Conseguentemente chiedeva che venisse irrogata all'U.S. Marinese Garzella D.D.R. la sanzione sportiva della perdita della gara col risultato di 0-2.

La Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul C.U. n. 35 del 15 marzo 2001, accoglieva il reclamo della A.S. Capanne ed infliggeva alla U.S. Marinese la punizione sportiva di perdita della gara per 0-2, rilevando che il calciatore Giovannetti avrebbe dovuto scontare la squalifica riportata nella stagione precedente nelle gare della prima squadra e non nella Coppa Toscana, manifestazione diversa rispetto alla Coppa Provinciale, in relazione alla quale il calciatore aveva riportato la squalifica.

Ha proposto ricorso l'U.S. Marinese Garzella D.D.R., deducendo che la Coppa Provinciale è equiparabile alla Coppa Regionale e che pertanto il Giovannetti, non utilizzato dalla Società di appartenenza nelle prime due gare della Coppa Toscana della stagione 2000/2001, aveva scontato la squalifica ed aveva partecipato alla gara Marinese Garzella/Capanna del 28.1.2001 in posizione regolare.

L'appello è infondato.

Come affermato da questa Commissione con decisione dell'1.2.2001 in riferimento al ricorso dell'A.S. Orciatico avverso la gara Orciatico/Marinese del 17.12.2000, la gara della Coppa Provinciale di 3ª Categoria è "una gara diversa da quella di Coppa Italia o di Coppa Regioni"; pertanto, ai sensi dell'art. 9, comma 9, n. 3 C.G.S., la squalifica non scontata nella stagione sportiva in cui è stata inflitta si riporta alla successiva stagione sportiva e deve essere scontata nell'attività ufficiale diversa dalla Coppa Regioni, ovvero nell'attività della prima squadra, ove la società di appartenenza del calciatore squalificato non partecipi (come, nel caso in esame, la U.S. Marinese Garzella) alla Coppa Provinciale. Ne consegue che il calciatore Giovannetti, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non ha scontato la squalifica nelle gare di Coppa Toscana ed ha partecipato in posizione irregolare alla gara con il Capanne disputatasi il 28.1.2001.

La decisione adottata dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana deve pertanto essere confermata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'U.S. Marinese Garzella D.D.R. di Pisa e dispone l'incameramento della relativa tassa.

#### **5 - APPELLO DELL'U.S. CATONA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MOTTA SAN GIOVANNI/CATONA DEL 10.2.2001** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 84 del 20.3.2001)

In seguito a reclamo proposto dalla A.S. Motta San Giovanni avverso il risultato della gara Motta San Giovanni/Catona del 10.2.2001 valevole per il Campionato di 1ª Categoria Girone D, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria rilevava che durante la predetta gara l'U.S. Catona aveva utilizzato quale assistente di parte dell'arbitro il Sig. Violante Sebastiano, il quale non ne aveva titolo perché autorizzato a partecipare all'attività Amatori con la Società Villa San Giovanni. Pertanto, con delibera pubblicata il 19 marzo 2001, infliggeva alla Società Catona la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-2.

Contro la delibera della Commissione Disciplinare ha proposto appello l'U.S. Catona, chiedendone la revoca o, in subordine, la modifica, per i seguenti motivi:

- la Commissione Disciplinare avrebbe erroneamente applicato al caso in esame la disciplina dettata dai commi c) d) ed e) del Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Cala-

bria n. 16 del 12 settembre 2000, relativo al "Tesseramento dei giocatori" del Campionato Amatori 2000/2001. La normativa in questione stabilisce la necessità per il calciatore tesserato con vincolo pluriennale per società affiliate alla F.I.G.C.-L.N.D., di munirsi di apposito nulla-osta della Società di appartenenza, al fine di essere impiegato nel Campionato Amatori. Si tratta quindi di un complesso di norme che fissa le formalità per il passaggio dei calciatori dall'uno all'altro campionato;

- la lettera g) dello stesso Comunicato Ufficiale detta invece il regime previsto per i dirigenti e tecnici delle Società federali e non prevede alcuna incompatibilità riguardo al contemporaneo svolgimento di incarichi dirigenziali o tecnici presso le società federali e l'impiego del Campionato Amatori, ferma restando la necessità di autorizzazione da parte della società di appartenenza;

- il Violante, nella qualità di Vice-Presidente della Società Catona, aveva effettivamente ottenuto l'autorizzazione a partecipare come calciatore al Campionato Amatori, ma tale circostanza non gli precludeva lo svolgimento delle attività proprie del dirigente (ivi compresa la partecipazione in qualità di assistente di parte dell'arbitro) a favore della Società di appartenenza;

- nessuna delle disposizioni citate prevede l'obbligo per la Società federale di revocare con atto formale il nulla-osta già concesso al proprio dirigente o tecnico per consentirgli la partecipazione al Campionato Amatori.

L'A.S. Motta San Giovanni ha inviato proprie controdeduzioni, ribadendo che il Violante, avendo prima di quella data preso parte in qualità di calciatore a gare del Campionato Amatori, non aveva titolo a partecipare alla gara del 10.2.2001 contro l'A.S. Motta San Giovanni per conto del Catona, precedente società di appartenenza, sia pure in qualità di assistente di parte dell'arbitro.

L'appello è fondato e merita accoglimento.

Le disposizioni sul tesseramento dei calciatori contenute nel C.U. del Comitato Regionale Calabria n. 16 del 12 settembre 2000 pongono le regole ed i limiti della partecipazione al Campionato Amatori dei calciatori tesserati per Società affiliate alla F.I.G.C., prevedendo esplicitamente che i calciatori tesserati federalmente, già impiegati nell'Attività Amatori in virtù del prescritto nulla-osta, che per carenze di organico vengono nuovamente utilizzati in gare ufficiali svolte dalla medesima, non potranno essere successivamente utilizzati nelle residue gare dell'Attività Amatori. Per quanto concerne i tecnici ed i dirigenti, la lettera g) di tali disposizioni consente che i predetti possano partecipare come calciatori all'Attività Amatori, con l'autorizzazione della Società di appartenenza, senza prevedere in tal caso la decadenza dalle rispettive cariche ovvero il divieto di svolgimento delle attività rispettivamente di tecnico o dirigente. Il virtù di tale disposizione il Sig. Violante Sebastiano, pur avendo in precedenza partecipato come calciatore all'Attività Amatori, aveva titolo per svolgere la funzione di assistente di parte dell'arbitro a favore della Società Catona, di cui continuava ad essere il Vice-Presidente, nella gara del 10.2.2001 contro l'A.S. Motta San Giovanni.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dall'U.S. Catona di Catona (Reggio Calabria), annulla l'impugnata delibera, ripristinando il risultato di 0-0 conseguito in campo nella suindicata gara. Ordina la restituzione della tassa versata.

**6 - APPELLO DEL F.C. PELLARO CALCIO 1921 AVVERSO DECISIONI MERITO GARRA SILANA/PELLARO CALCIO DEL 19.3.2001** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 84 del 20.3.2001)

Con delibera pubblicata nel C.U. n. 84 del 19 marzo 2001, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria respingeva il reclamo proposto dalla soc. Pellaro Calcio 1921 (la quale si doleva che alla gara disputata contro la soc. Silana il

25.2.2001 per il Campionato di Eccellenza avesse preso parte, nella squadra avversaria, il calciatore Pietro Di Falco, nato il 10.6.1984, che, tesserato come "giovane" era sprovvisto dall'autorizzazione prevista dall'art. 34 N.O.I.F.), rilevando che l'autorizzazione non era necessaria per il calciatore che avesse compiuto anagraficamente il 16° anno di età.

Avverso tale delibera si appellava a questa Commissione la soc. Pellarò, sostenendo che, ai sensi dell'art. 27 N.O.I.F., il computo dell'età non dovesse essere quello anagrafico, ma riferito agli anni compiuti al 1° gennaio di ogni anno, colla conseguenza che, al momento della disputa della gara, il Di Falco era infrasedicenne e necessitava dell'autorizzazione ed art. 34 per disputare gare non di categoria giovanile.

L'appello è infondato.

È vero che, come regola generale, vale quella dell'art. 27 N.O.I.F., secondo la quale il computo dell'età deve avere riferimento alla data del 1° gennaio di ogni anno; ma a tale regola introduce una deroga (e "lex specialis derogat generali") l'art. 34 sopra citato, il quale stabilisce invece il computo anagrafico. Cosicché, il calciatore che abbia compiuto anagraficamente sedici anni può partecipare anche senza l'autorizzazione ivi prevista a gare di categoria non giovanile. Nella specie, il Di Falco aveva compiuto anagraficamente sedici anni all'atto della disputa della gara, la cui regolarità non può dunque esserne inficiata.

L'appello va respinto, con incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dal F.C. Pellicola Calcio 1921 di Reggio Calabria ed ordina incamerarsi la tassa versata.

#### **7 - APPELLO DELLA POL. CAMPOREALE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPOREALE/MISILMERI DELL'11.3.2001** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 44 del 22.3.2001)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, con decisione pubblicata sul C.U. n. 44 del 21 marzo 2001, accogliendo il reclamo proposto dalla A.S. Misilmeri avverso il risultato della gara Camporeale/Misilmeri dell'11.3.2001, valida per il Campionato di Promozione, infliggeva alla Società Camporeale la punizione sportiva della perdita della gara e l'ammenda di lire 400.000, per irregolare partecipazione del calciatore Graffeo Nicola, squalificato per mesi due, a seguito della decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 42 del 7 marzo 2001.

Avverso tale decisione propone reclamo la Pol. Camporeale, deducendo che la squalifica del calciatore Graffeo, non era stata notificata alle parti interessate e che, quindi, alla data della partita disputata l'11.3.2001, ancora non era efficace.

Il reclamo è fondato e va accolto.

Ai sensi dell'art. 25, 2° comma, C.G.S., le decisioni degli Organi della giustizia sportiva a seguito di deferimenti disposti dagli Organi federali, devono essere direttamente comunicate alle parti, presso le società, a cura delle competenti segreterie di Lega.

Nel caso in specie, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, come si evince dalla decisione pubblicata sul C.U. n. 42 del 7 marzo 2001, ha inflitto al calciatore Graffeo Nicola la squalifica per mesi due, a seguito di deferimento della Procura Federale.

In virtù del disposto della richiamata norma di cui all'art. 25, la squalifica doveva pertanto essere comunicata al calciatore, presso la Società di appartenenza e non poteva decorrere dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale.

La partecipazione del calciatore Graffeo alla gara disputatasi il successivo 11.3.2001, doveva pertanto ritenersi regolare, non avendo questi ricevuto alcuna comunicazione della sanzione inflittagli dalla Commissione Disciplinare.

Deve, pertanto, essere annullata l'impugnata decisione con conseguente annullamento del prolungamento di squalifica inflitto al calciatore Graffeo Nicola e ripristino del risultato acquisito sul campo.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dalla Polisportiva Camporeale di Camporeale (Palermo), annulla l'impugnata delibera, ripristinando il risultato di 2-0 conseguito in campo nella suindicata gara, nonché il prolungamento della squalifica fino al 15.5.2001 inflitto al calciatore Graffeo Nicola. Dispone restituirsi la relativa tassa.

**8 - RICORSO PER REVOCAZIONE DELLA POL. TIRRENO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CENTRO ITALIA '98/TIRRENO DEL 21.1.2001** (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 35 del 15.3.2001)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con decisione pubblicata sul C.U. n. 28 del 25 gennaio 2001, infliggeva alle società Centro Italia 98 e Pol. Tirreno la punizione sportiva della perdita della gara Centro Italia/Pol. Tirreno del 21.1.2001, valida per il Campionato Regionale Allievi e la squalifica ai calciatori Silvio Luca e Salvatori Lino fino al 13.4.2001, per una rissa avvenuta in campo tra i calciatori delle due squadre, a seguito della quale l'Arbitro era stato costretto a sospendere anticipatamente l'incontro.

La decisione veniva impugnata soltanto dall'A.C. Centro Italia 98 avanti al Giudice Sportivo di 2° Grado, che, con decisione pubblicata sul C.U. n. 35 del 15 marzo 2001, confermava la decisione di primo grado per quanto concerneva la punizione sportiva della perdita della gara inflitta ad entrambe le società.

La Pol. Tirreno propone ora ricorso per revocazione avverso la delibera del Giudice Sportivo di 1° Grado, deducendo l'erroneità del rapporto e del supplemento di referto dell'arbitro, che avevano determinato un errore di fatto da parte del Giudice Sportivo.

Il ricorso è inammissibile non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 28 C.G.S..

La Società ricorrente deduce, infatti, una serie di errori e contraddizioni contenuti nel referto arbitrale che avrebbero indotto il Giudice Sportivo ad una erronea decisione in punto di fatto. Si tratta, in sostanza, di motivi di merito che avrebbero dovuto essere proposti in sede di impugnazione avanti al Giudice Sportivo di 2° Grado, peraltro neppure adito, e che non implicano un errore di fatto nel procedimento ai sensi dell'art. 28, lett. e) C.G.S..

Il Giudice Sportivo, infatti, ha assunto la sua decisione sulla base del referto arbitrale e del supplemento del Direttore di gara, atti ufficiali che hanno valore di prova privilegiata perché provengono da soggetti dell'Ordinamento federale (gli Ufficiali di gara), che non hanno alcun interesse ad alterare o a modificare i fatti oggetto della loro diretta percezione.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come innanzi proposto dalla Pol. Tirreno di Roma e dispone l'incameramento della tassa versata.

**9 - APPELLO DELL'U.S. COSIO VALTELLINO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA JUNIORES TRAONA/COSIO VALTELLINO DEL 13.3.2001** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 36 del 29.3.2001)

L'U.S. Cosio Valtellino inoltrava reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia denunciando la posizione irregolare del calciatore Scaia Franco del G.S. Traona che aveva preso parte alla gara disputata il 10 marzo 2001 malgrado fosse stato squalificato, come risultava dal Comunicato Ufficiale n. 18 del 20 dicembre 2000.

Il reclamo veniva respinto: la Commissione Disciplinare rilevava, infatti, che dagli atti ufficiali risultava che lo Scaia non era stato utilizzato nella gara in questione.

La decisione è stata appellata dalla U.S. Cosio Valtellino che, nel ribadire l'asserita partecipazione alla gara del calciatore Scaia, ha allegato le dichiarazioni di due spettatrici che ne davano conferma affermando di conoscere personalmente il calciatore.

L'appello non può essere accolto.

È ben noto che nei procedimenti davanti agli organi della Giustizia Sportiva non possono trovare ingresso testimonianze o dichiarazioni di terzi in contrasto con le risultanze degli atti ufficiali, che costituiscono fonte di prova privilegiata.

Dal rapporto del Direttore di gara risulta che il calciatore Scaia, pur incluso nell'elenco dei partecipanti all'incontro, non scese in campo ma, come si esprime l'arbitro, "sedeva in panchina"; ne consegue che la denunciata irregolarità non sussiste, onde la decisione della Commissione Disciplinare merita conferma.

La tassa reclamo deve essere incamerata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'U.S. Cosio Valtellino di Cosio Valtellino (Sondrio) ed ordina l'incameramento della tassa versata.

**10 - RECLAMO DELL'A.S. AVERSA FIVE SOCCER AVVERSO LA PENALIZZAZIONE DI N. 1 PUNTO DA SCONTARE NEL CAMPIONATO IN CORSO, INFLITTALE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE IN RELAZIONE ALLA GARA AVEZZANO/AVERSA FIVE SOCCER DEL 10.2.2001** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 257 del 4.5.2001)

A seguito di deferimento disposto dal Presidente della Divisione Calcio a Cinque la competente Commissione Disciplinare con delibera pubblicata nel Com. Uff. del 4 maggio 2001 infliggeva alla Società Aversa Five Soccer la penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nel Campionato in corso e al calciatore Vela Giuseppe la squalifica per tre giornate.

Si faceva carico all'Aversa Five Soccer di avere impiegato il Vela, già tesserato con altra Società, nell'incontro disputato con l'Avezzano il 10 febbraio del corrente anno, conclusosi con il punteggio di 3-3.

La Società punita ha proposto appello e, reiterando la protesta di buona fede già prospettata senza successo ai primi giudici, ha chiesto la modifica della sanzione in quella dell'ammenda con diffida.

L'appello non è fondato.

La delibera della Commissione Disciplinare ha fornito convincente motivazione in ordine alla sanzione applicata che risulta in linea con plurime decisioni degli organi di giustizia sportiva: la penalizzazione di un punto in classifica, pari a quello conseguito dall'Aversa Five Soccer nella gara cui prese parte illegittimamente il calciatore Vela, si appalesa punizione del tutto adeguata rispetto all'infrazione commessa e tale da salvaguardare la regolarità del Campionato.

La tassa reclamo va incamerata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dall'A.S. Aversa Five Soccer di Aversa (Caserta) e dispone incamerarsi la relativa tassa.

**11 - APPELLO DELL'A.C. PRO EBOLITANA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ANGRÌ 1927/PRO EBOLITANA DEL 17.2.2001** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 66 del 22.3.2001)

Con delibera pubblicata nel C.U. n. 66 del 22 marzo 2001, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania rigettava, per quanto qui rileva, il reclamo interposto dalla A.C. Pro Ebolitana (la quale sosteneva che alla gara Angri 1927/Pro Ebolitana, svoltasi il 17.2.2001 per il Campionato di Eccellenza, avesse partecipato il calciatore Vincenzo Criscuolo, che, squalificato quando apparteneva ad altra società per due gare in relazione alla Coppa Italia, si fosse poi trasferito alla soc. Angri senza avere completamente scontato la sanzione) rilevando che la Corte Federale, interpellata circa l'esecu-

zione delle sanzioni in tale ipotesi, aveva, con pronuncia del 6.3.2001, ribadito il principio della separatezza delle competizioni e della espiazione delle relative punizioni, anche nel caso in cui il calciatore sanzionato avesse cambiato società; pertanto, doveva ritenersi regolare l'impiego del Criscuolo.

Avverso tale delibera si appellava a questa Commissione la A.C. Pro Ebolitana, richiamandosi alla costante giurisprudenza - di segno contrario - della C.A.F.

Presentava memoria di replica la soc. Angri, che invece si appoggiava alla pronuncia della Corte Federale, già seguita da altri organismi disciplinari.

L'appello - per quanto enunciante principii interpretativi più volte affermati da questa C.A.F. - non può essere accolto, stante la vincolatività della esegesi del combinato disposto degli artt. 9 comma 9 e 12 comma 6 C.G.S., oggetto della sopra citata pronuncia della Corte Federale, la quale ha affermato che il principio della separatezza delle competizioni e quindi delle relative sanzioni, non è scriminato dal trasferimento infrastagionale del calciatore punito, giacché - e l'affermazione appare, per il vero, discutibile, stante la chiara lettera dell'ultima previsione del comma 6 dell'art. 12 - questo non deroga a detto principio, ma a quello del comma 3 del medesimo art. 12, il quale vincola l'espiazione della punizione a gare disputate dalla società cui il calciatore punito apparteneva.

Resta l'esigenza - peraltro espressamente condivisa dalla Corte Federale - di evitare l'elusione della esecuzione delle squalifiche e di salvaguardare il principio di immediatezza che vi sovrintende; al riguardo, questa C.A.F. fa propria l'invocazione di un intervento del legislatore federale.

Respinto l'appello, deve incamerarsi la relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.C. Pro Ebolitana di Eboli (Salerno) ed ordina l'incameramento della relativa tassa.

## **12 - APPELLO DELLA POL. ARIES AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ARIES/VIS CASTELRIGONE DEL 25.2.2001** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 45 del 29.3.2001)

La Pol. Aries di Montone (Perugia) proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria in ordine alla regolarità della gara Aries/Vis Castelrigone, disputata per il Campionato di 1ª Categoria il 25.2.2001 e terminata con il risultato di 1-4.

Rilevava la reclamante che alla predetta gara la Pol. Vis Castelrigone aveva fatto partecipare il calciatore Castelli Daniel Gabriel, proveniente da Federazione Argentina, non in possesso dei requisiti previsti dall'art. 40 comma 11 delle N.O.I.F..

La Commissione Disciplinare, rilevato che il predetto calciatore risultava regolarmente tesserato per la Pol. Vis Castelrigone, respingeva il reclamo con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 45 del 29 marzo 2001.

Avverso la predetta decisione propone appello in questa sede la Pol. Aries.

L'appello è infondato.

Come rettamente messo in evidenza della Commissione Disciplinare il calciatore Castelli Daniel Gabriel, nato il 19.7.1974, di cittadinanza italiana, proveniente dalla Federazione Argentina, venne tesserato, con regolare procedura seguita dall'Ufficio Tesseramento Federale e previa assunzione del prescritto "Certificato Internazionale di Passaggio", per la società campana S.C. Spigolatrice con decorrenza 24.9.1999 e venne successivamente posto nelle liste suppletive di svincolo il 17.12.1999.

Pertanto, il calciatore, in virtù dello svincolo, poteva legittimamente tesserarsi con richiesta di aggiornamento tessera per qualsiasi altra società, ciò che fece successivamente tesserandosi con decorrenza 15.2.2001 in favore della Pol. Vis Castelrigone.

L'appello della Pol. Aries, pertanto, deve essere rigettato, con conseguente incameramento della relativa tassa.

Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dalla Pol. Aries di Montone (Perugia) e dispone incamerarsi la tassa versata.

**13 - APPELLO DELLA S.S. SELCI NARDI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VIS CASTELRIGONE/SELCI NARDI DELL'11.3.2001** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 45 del 29.3.2001)

La S.S. Selci Nardi proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria in ordine alla regolarità della gara Vis Castelrigone/Selci Nardi, disputata per il Campionato di 1ª Categoria il 29.3.2001 e terminata con il risultato di 2-0.

Rilevava la reclamante che alla predetta gara la Pol. Vis Castelrigone aveva fatto partecipare il calciatore Castelli Daniel Gabriel, proveniente da Federazione Argentina, non in possesso dei requisiti previsti dall'art. 40 comma 11 delle N.O.I.F..

La Commissione Disciplinare, rilevato che il predetto calciatore risultava regolarmente tesserato per la Pol. Vis Castelrigone, respingeva il reclamo con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 45 del 29 marzo 2001.

Avverso la predetta decisione propone appello in questa sede la S.S. Selci Nardi.

L'appello è infondato.

Come rettamente messo in evidenza della Commissione Disciplinare il calciatore Castelli Daniel Gabriel, nato il 19.7.1974, di cittadinanza italiana, proveniente dalla Federazione Argentina, venne tesserato, con regolare procedura seguita dall'Ufficio Tesseramento Federale e previa assunzione del prescritto "Certificato Internazionale di Passaggio", per la società campana S.C. Spigolatrice con decorrenza 24.9.1999 e venne successivamente posto nelle liste suppletive di svincolo il 17.12.1999.

Pertanto, il calciatore, in virtù dello svincolo, poteva legittimamente tesserarsi con richiesta di aggiornamento tessera per qualsiasi altra società, ciò che fece successivamente tesserandosi con decorrenza 15.2.2001 in favore della Pol. Vis Castelrigone.

L'appello della S.S. Selci Nardi, pertanto, deve essere rigettato, con conseguente incameramento della relativa tassa.

Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla S.S. Selci Nardi di Selci San Giustino (Perugia) e dispone l'incameramento della tassa versata.

**14 - APPELLO DELL'U.S. PONTE PATTOLI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VIS CASTELRIGONE/PONTE PATTOLI DEL 18.2.2001** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 45 del 29.3.2001)

L'U.S. Ponte Pattoli proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria in ordine alla regolarità della gara Vis Castelrigone/Ponte Pattoli, disputata per il Campionato di 1ª Categoria il 18.2.2001 e terminata con il risultato di 3-2.

Rilevava la reclamante che alla predetta gara la Pol. Vis Castelrigone aveva fatto partecipare il calciatore Castelli Daniel Gabriel, proveniente da Federazione Argentina, non in possesso dei requisiti previsti dall'art. 40 comma 11 delle N.O.I.F..

La Commissione Disciplinare, rilevato che il predetto calciatore risultava regolarmente tesserato per la Pol. Vis Castelrigone, respingeva il reclamo con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 45 del 29 marzo 2001.

Avverso la predetta decisione propone appello in questa sede l'U.S. Ponte Pattoli.

L'appello è infondato.

Come rettamente messo in evidenza della Commissione Disciplinare il calciatore Castelli Daniel Gabriel, nato il 19.7.1974, di cittadinanza italiana, proveniente dalla Federazione Argentina, venne tesserato, con regolare procedura seguita dall'Ufficio Tesseramento Federale e previa assunzione del prescritto "Certificato Internazionale di Passaggio"

gio", per la società campana S.C. Spigolatrice con decorrenza 24.9.1999 e venne successivamente posto nelle liste suppletive di svincolo il 17.12.1999.

Pertanto, il calciatore, in virtù dello svincolo, poteva legittimamente tesserarsi con richiesta di aggiornamento tessera per qualsiasi altra società, ciò che fece successivamente tesserandosi con decorrenza 15.2.2001 in favore della Pol. Vis Castelrigone.

L'appello dell'U.S. Ponte Pattoli, pertanto, deve essere rigettato, con conseguente incameramento della relativa tassa.

Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'U.S. Ponte Pattoli di Ponte Pattoli (Perugia) ed ordina l'incameramento della tassa versata.

**15 - APPELLO DELLA S.S. REAL SAN SALVO AVVERSO LA PENALIZZAZIONE DI N. 10 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARE NEL CAMPIONATO IN CORSO PER PARTECIPAZIONE A GARE DEL CALCIATORE VILLANI LEONARDO IN POSIZIONE IRREGOLARE** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 45 del 29.3.2001)

Con provvedimento del 9 febbraio 2001, il Presidente del Comitato Regionale Abruzzo della Lega Nazionale Dilettanti, viste le lettere pervenutegli al riguardo dalla F.C. Marina, ha deferito alla Commissione Disciplinare presso il medesimo Comitato della Lega Nazionale Dilettanti il calciatore Villani Leonardo e la A.S. Real San Salvo per rispondere: il primo della violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. per aver disputato n. 22 gare con la A.S. Real San Salvo senza averne titolo; la A.S. Real San Salvo della violazione dell'art. 7 C.G.S..

La Commissione Disciplinare adita, rilevato che la richiesta di tesseramento del predetto calciatore ha spiegato i propri effetti dal 13.1.2001 e che, pertanto, doveva ritenersi irregolare la partecipazione del Villani alle gare contestate, con l'esclusione della sola gara San Vito 83/Real San Salvo del 14.1.2001, considerata la buona fede del tesserato e della società ai fini della quantificazione della sanzione, irrogava, la penalizzazione di punti 10 in classifica da scontarsi nel campionato in corso alla A.S. Real San Salvo e la squalifica per un mese per il Villani (Com. Uff. n. 45 del 29 marzo 2001).

Avverso la predetta decisione propone appello in questa sede la A.S. Real San Salvo, chiedendo: 1 - in via pregiudiziale, l'irrogazione della sola sanzione pecuniaria alla stessa società; 2 - la diminuzione del numero di punti di penalizzazione; 3 - il differimento della penalizzazione al prossimo campionato.

L'appello proposto non merita di essere accolto.

In relazione al primo ed al secondo argomento deve rilevarsi che la Commissione Disciplinare ha già tenuto conto della buona fede degli incolpati e che una penalizzazione di n. 10 punti, a fronte della presenza in posizione irregolare del calciatore in n. 21 gare, appare congrua anche considerate tali circostanze.

Quanto al terzo argomento, si osserva che le sanzioni sportive debbono trovare immediata esecuzione e che le ipotesi di posposizione dei loro effetti riguardano solo quei casi nei quali non ne è possibile l'esecuzione nel campionato in corso.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla A.S. Real San Salvo di San Salvo (Chieti) e dispone l'incameramento della tassa versata.

**16 - APPELLO DELL'A.C. AURORA PORDENONE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AURORA PORDENONE/VAJONT DEL 4.3.2001** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia - Com. Uff. n. 33 del 4.4.2001)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Friuli-Venezia Giulia, in relazione agli episodi verificatisi in occasione della gara A.C. Aurora/A.C. Vajont disputatasi il 4.3.2001

nell'ambito del Campionato di 2ª Categoria, Girone A, adottava, tra l'altro, i provvedimenti: della punizione sportiva della perdita della gara per 0-2, ai sensi dell'art. 7 comma 1 del C.G.S., alla A.C. Aurora ed alla A.C. Vajont (Com. Uff. n. 29 del 14 marzo 2001).

Nel corso della gara, infatti (al 28° del secondo tempo) l'Arbitro, a seguito degli incidenti verificatisi in campo e negli spogliatoi, ha sospeso la stessa, ritenendo che si fosse venuta a creare una situazione pregiudizievole per l'incolumità dei calciatori.

Avverso tale decisione proponevano reclamo sia la A.C. Aurora, che la A.C. Vajont, chiedendo la revoca della rispettiva punizione sportiva della perdita della gara per 0-2.

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli-Venezia Giulia, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 33 del 4 aprile 2001, respingeva entrambi i ricorsi.

Contro tale ultima decisione ricorre a questa C.A.F. la A.C. Aurora chiedendo la conferma del risultato acquisito sul campo o la vittoria "a tavolino" per 2-0.

Il ricorso non può trovare accoglimento.

La Regola 5 del Regolamento di giuoco prevede, infatti, alla lettera d) che l'arbitro abbia "...il potere discrezionale di interrompere il giuoco per qualsiasi infrazione alle Regole e di sospendere definitivamente la gara ogni qualvolta lo reputi necessario...".

Il rapporto di gara ed il successivo referto arbitrale hanno valore di prova privilegiata nel giudizio sportivo. La società, d'altra parte, non porta elementi idonei a sminuire la percezione arbitrale dei fatti avvenuti in occasione della gara e che legittimino una riconsiderazione della sanzione irrogata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dalla A.C. Aurora Pordenone di Pordenone e dispone l'incameramento della relativa tassa.

**17 - APPELLO DELLA S.S. LAZIO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA E DELL'AMMENDA DI L. 60.000.000, INFLITTELE IN RELAZIONE ALLA GARA ROMA/LAZIO DEL 29.4.2001** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 447 dell'11.5.2001)

La S.S. Lazio ha ritualmente proposto appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, pubblicata sul C.U. n. 447 dell'11 maggio 2001, riguardante la squalifica del campo di gioco per una giornata effettiva di gara e l'ammenda di L. 60.000.000, per fatti avvenuti nel corso della gara Roma/Lazio del 29 aprile 2001.

Sostiene l'appellante che nella fattispecie non sussisterebbe la recidiva in quanto mancherebbe l'"omogeneità" fra i fatti di cui alle precedenti condanne (solo cori di scherno) e quelli di cui al presente procedimento (esposizione di striscioni oltraggiosi). Inoltre non può considerarsi "più grave" l'episodio razzista verificatosi nel corso della gara Roma/Lazio in quanto l'esposizione dello striscione ha avuto una durata limitata e non più di trenta secondi. Chiede pertanto la revoca della squalifica del campo comminata dal Giudice Sportivo e confermata dalla Commissione Disciplinare.

Ritiene questa Commissione che le suesposte argomentazioni non siano tali da comportare l'accoglimento dell'appello. Come sostenuto, infatti, dai giudici di merito, nel caso in esame si sono verificati entrambi i presupposti previsti in via alternativa dall'art. 6 bis comma 2 C.G.S. per l'adozione della squalifica del campo di gioco. Vanno condivise le motivazioni adottate sia in relazione alla gravità del fatto, per il contenuto dello striscione evocativo di discriminazione razziale, sia in ordine alla sussistenza della recidiva specifica trattandosi indiscutibilmente di comportamenti della stessa natura, tenuti in epoca successiva all'introduzione della nuova disciplina dell'art. 6 bis C.G.S..

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla S.S. Lazio di Roma ed ordina l'incameramento della tassa versata.

**18 - APPELLO DELL'U.S. AURORA PITIGLIANO AVVERSO DECISIONI MERITO N. 2 GARE PER PARTECIPAZIONE DEL CALCIATORE SULLA GUERINO IN POSIZIONE IRREGOLARE** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 35 del 15.3.2001)

**19 - APPELLO DELL'U.S. AURORA PITIGLIANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AURORA PITIGLIANO/ROSIGNANO DEL 4.3.2001** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 37 del 29.3.2001)

Con delibere pubblicate rispettivamente nei C.U. n. 35 del 15 marzo 2001 e n. 37 del 29 marzo 2001, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana, in accoglimento dei reclami proposti dalle società interessate, applicava ai danni della soc. Aurora Pitigliano la punizione sportiva della perdita delle gare valide per il Campionato di Promozione Aurora Pitigliano/Mobilieri Ponsacco (del 21.1.2001), Aurora Pitigliano/Isola d'Elba (del 4.2.2001), Aurora Pitigliano/Rosignano Labrone (del 4.3.2001) accertando che la medesima vi aveva impiegato il calciatore Guerrino Sulla, proveniente da Federazione estera e il cui tesseramento non era stato perfezionato.

Avverso tali decisioni si appellava a questa Commissione (che oggi disponeva la riunione dei separati ricorsi, per evidenti motivi di connessione) l'U.S. Aurora Pitigliano, la quale sosteneva che il Sulla aveva pieno titolo per il tesseramento in Italia, cosicché la sospensione della relativa procedura da parte dell'Ufficio federale competente era illegittima.

Era dunque chiesto l'annullamento delle decisioni impugnate, con ripristino dei risultati acquisiti sul campo.

Gli appelli sono infondati.

La Commissione Disciplinare ha correttamente osservato che, provenendo il Sulla da Federazione estera, era necessario il transfert della medesima, all'epoca comunque non pervenuto; oltre a ciò, va detto che, in ogni caso, il calciatore non avrebbe potuto essere impiegato prima del perfezionamento del suo tesseramento italiano, non avvenuto - come la stessa società appellante ammette - prima della disputa delle gare in esame.

Rigettati gli appelli, deve esserne incamerata la tassa.

Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come innanzi proposti dall'U.S. Aurora Pitigliano di Pitigliano (Grosseto), li respinge ed ordina l'incameramento delle relative tasse.

**20 - APPELLO DELL'A.C. CERNUSCO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASSANO/CERNUSCO DEL 25.2.2001** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 37 del 5.4.2001)

All'esito della gara Cassano/Cernusco del 25 febbraio 2001, disputata nell'ambito del Campionato di Promozione, Girone E e terminata con il punteggio di 0-0, la A.C. Cernusco proponeva rituale reclamo adducendo che nelle file della squadra avversaria era stato schierato il calciatore Brogna Luca, in posizione irregolare, e chiedendo che, ai sensi dell'art. 7 comma 5 C.G.S., fosse inflitta alla F.C. Cassano 1966 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 2-0.

La Competente Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 37 del 5 aprile 2001, respingeva il reclamo.

Avverso tale decisione ha proposto appello la A.C. Cernusco asserendo che il calciatore Brogna Luca, precedentemente tesserato per altra squadra, non figurava negli elenchi dei calciatori svincolati e, pertanto, non poteva essere tesserato per la A.C. Cernusco.

La A.C. Cernusco ha, per questi motivi, reiterato la propria richiesta di applicazione delle sanzioni sportive previste per la partecipazione alla gara del calciatore in posizione irregolare.

Il proposto appello non merita di essere accolto.

Il calciatore Brogna Luca, a seguito degli accertamenti effettuati presso l'Ufficio Tesseramento, infatti, risulta tesserato per la F.C. Cassano 1966 dalla data del 20 dicembre 2000 e, pertanto, poteva essere dalla stessa utilizzato nelle gare dell'attività ufficiale successive.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla A.C. Cernusco di Cernusco sul Naviglio (Milano) e dispone l'incameramento della tassa versata.

**21 - APPELLO DEL G.S. S. GIORGIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AMIA/S. GIORGIO DELL'11.3.2001** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 46 del 5.4.2001)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, con decisione pubblicata sul C.U. n. 46 del 5 aprile 2001, accogliendo il reclamo proposto dalla Società A.M.I.A., avverso la regolarità della gara A.M.I.A./San Giorgio Vicari dell'11.3.2001, valida per il Campionato di 1ª Categoria, infliggeva alla Società S. Giorgio di Vicari la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2 e l'ammenda di lire 250.000, nonché il prolungamento della squalifica fino al 15.5.2001 al calciatore Todaro Giuseppe, per irregolare partecipazione dello stesso alla gara in oggetto, essendo squalificato per mesi due come da delibera della Commissione Disciplinare pubblicata sul C.U. n. 42 dell'8 marzo 2001.

Avverso questa decisione, propone appello il G.S. S. Giorgio, deducendo che la squalifica per due mesi inflitta al calciatore Todaro era stata pubblicata in maniera errata sul Comunicato Ufficiale e chiedeva l'annullamento della decisione stessa e, conseguentemente il ripristino del risultato acquisito sul campo. Chiedeva inoltre l'annullamento della squalifica inflitta al calciatore Todaro.

Il reclamo è fondato e va accolto.

Ai sensi dell'art. 25, 2° comma C.G.S., le decisioni degli Organi della giustizia sportiva a seguito di deferimenti disposti dagli Organi federali, devono essere direttamente comunicate alle parti, presso le società, a cura delle competenti segreterie di Lega.

Nel caso in specie, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Sicilia, come si evince dalla decisione pubblicata sul C.U. n. 42 dell'8 marzo 2001, ha inflitto al calciatore Todaro Giuseppe, tesserato fino al novembre 2000 per la Società Camporeale, la squalifica per mesi due, a seguito di deferimento della Procura Federale.

In virtù del disposto della richiamata norma di cui all'art. 25, la squalifica doveva pertanto essere comunicata al calciatore, presso la Società di appartenenza e non poteva decorrere dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale.

La partecipazione del calciatore Todaro alla gara disputatasi il successivo 11.3.2001, doveva pertanto ritenersi regolare, non avendo questi ricevuto alcuna comunicazione della sanzione inflittagli dalla Commissione Disciplinare.

Deve, pertanto, essere annullata l'impugnata decisione con conseguente ripristino del risultato acquisito sul campo.

La richiesta di annullamento della squalifica inflitta al calciatore Todaro deve invece ritenersi inammissibile, ai sensi dell'art. 35 n. 4 lett. d/d1) del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto, nell'ambito regionale della disciplina sportiva della L.N.D., non sono impugnabili le squalifiche per i tesserati o inibizioni per i dirigenti che non vadano oltre i 12 mesi e le sanzioni pecuniarie.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dal G.S. S. Giorgio di Vicari (Palermo), così decide:

- annulla l'impugnata delibera della parte che infliggeva al G.S. S. Giorgio la punizione sportiva di perdita per 0-2 della suindicata gara, ripristinando il risultato di 1-1 conseguito in campo;
- lo dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 35 n. 4 lett. d/d1) C.G.S., per la parte inerente la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Todaro Giuseppe;
- ordina la restituzione della tassa versata.

**22 - APPELLO DELL'U.S. EDELWISS JOLLY 1946 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.3.2002 INFLITTA AL CALCIATORE BERRETTI DENIS** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 35 del 29.3.2001)

L'U.S. Edelwiss di Forlì ha proposto reclamo avverso la squalifica del calciatore Berretti Denis di cui alla decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia-Romagna, pubblicata il 29 marzo 2001 sul C.U. n. 35.

Rileva questa Commissione che la reclamante non ha osservato il termine previsto dall'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S. per la proposizione dei reclami (sette giorni dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale).

Il ricorso, pertanto, non è ammissibile.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per tardività, l'appello come sopra proposto dall'U.S. Edelweiss Jolly 1946 di Forlì ed ordina l'incameramento della tassa versata.

**23 - APPELLO DELL'A.S. CAROLEI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAROLEI/ROSSANO DEL 25.2.2001** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 89 del 3.4.2001)

L'Associazione Sportiva Carolei ha proposto ricorso avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n. 89 del 2 aprile 2001 relativa alla presunta posizione irregolare del calciatore Monte Paolo nella gara Carolei/Rossano del 25.2.2001.

Il ricorso è inammissibile perché presentato fuori del termine di cui all'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S. (sette giorni dalla pubblicazione del Comunicato Ufficiale).

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per tardività, l'appello come sopra proposto dall'U.S. Carolei di Carolei (Cosenza) ed ordina l'incameramento della tassa versata.

**24 - APPELLO DELL'U.S. A.D. SANTANGIOLESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.D. SANTANGIOLESE/NUOVA SPARANISE DELL'11.3.2001** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 70 del 5.4.2001)

L'Unione Sportiva A.D. Santangiolese ha proposto reclamo avverso la delibera della Commissione Disciplinare pubblicata sul C.U. n. 70 del 5 aprile 2001 relativa alla gara Santangiolese/Sparanise dell'11.3.2001.

Il reclamo stesso risulta inammissibile in quanto inoltrato a questa Commissione il 13.4.2001 vale a dire oltre il termine di sette giorni dalla pubblicazione del comunicato ufficiale, come disposto dall'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S.. Inoltre non risulta osservato l'obbligo di contestuale invio di copia dei motivi alla controparte (art. 23 n. 5 C.G.S.).

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per tardività, l'appello come sopra proposto dall'U.S. A.D. Santangiolese di Sant'Angelo d'Alife (Caserta) ed ordina l'incameramento della tassa versata.

**25 - APPELLO DEL G.S. PISTOIA NORD AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.8.2003 INFLITTA AL CALCIATORE BONELLI LORENZO** (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 33 del 12.4.2001)

Il Gruppo Sportivo Pistoia Nord ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado (Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Comitato Regionale

Toscana) pubblicata sul C.U. n. 33 del 12 aprile 2001, relativa alla squalifica del calciatore Bonelli Lorenzo fino al 31.8.2003.

Non contesta la reclamante il fatto addebitato al suo tesserato, ma ritiene incongrua, in accesso, la sanzione comminata.

Ritiene, al contrario, questa Commissione, che dagli atti ufficiali (referto arbitrale e supplemento di rapporto con il quale il Direttore di gara ha confermato l'originario assunto) risulti un comportamento del calciatore particolarmente violento e reiterato, tale da meritare senz'altro la squalifica comminata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal G.S. Pistoia Nord di Pistoia ed ordina incamerarsi la tassa versata.

**26 - RICORSO PER REVOCAZIONE DEL LEONZIO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LEONZIO/ADRANO DEL 28.1.2001** (Delibera della C.A.F. - Com. Uff. n. 23/C - Riunione del 15.3.2001)

La soc. Leonzio Calcio ha presentato ricorso per revocazione a questa Commissione d'Appello Federale avverso la delibera del 15.3.2001, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 23/C - Riunione del 15.3.2001, con la quale veniva accolto il reclamo presentato dalla A.C. Adrano per l'annullamento della delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia (Com. Uff. n. 38 del 15.2.2001) ed inflitta alla ricorrente la punizione sportiva della perdita per 0-2 della suindicata gara.

L'impugnazione in esame è inammissibile.

Non sono state, infatti, osservate le prescrizioni indicate nell'art. 23 n. 5 C.G.S., per il quale "...copia dei motivi dei reclami o dei ricorsi deve essere inviata contestualmente, con lettera raccomandata, all'eventuale controparte...".

Nel caso in esame non risulta inviata copia del reclamo alle controparti, e, cioè, alla A.C. Adrano, come è prescritto dall'art. 23 n. 5 C.G.S..

Trova, pertanto applicazione, nel caso in esame, quanto disposto dall'art. 23 n. 10 C.G.S., per il quale l'inosservanza delle predette formalità costituisce motivo di inammissibilità del reclamo e ne preclude l'esame.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 23 nn. 5 e 10 C.G.S., per omesso invio di copia dei motivi alla controparte l'appello come innanzi proposto dalla Leonzio Calcio e dispone l'incameramento della relativa tassa.

**27 - APPELLO DEL F.C. PUTEOLANA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GIUGLIANO/PUTEOLANA DEL 14.4.2001** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 250/C del 10.5.2001)

Il F.C. Puteolana con telegramma in data 12.5.2001 ha preannunciato reclamo, richiedendo copia degli atti ufficiali, contro la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, di cui al C.U. n. 233/C del 14 maggio 2001, con la quale veniva rigettato il proprio reclamo avverso la punizione sportiva di perdita per 0-2 per rinuncia alla disputa della gara Giugliano/Puteolana del 14.4.2001, inflittagli dal Giudice Sportivo (C.U. n. 215/C del 27 aprile 2001) e, in accoglimento del reclamo della S.S.C. Giugliano, le veniva inflitta l'ulteriore penalizzazione di un punto in classifica.

Nelle more dell'istruttoria il F.C. Puteolana con nota in data 16.5.2001 comunicava la rinuncia al reclamo.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, per rinuncia, ai sensi dell'art. 23 n. 14 C.G.S., l'appello come innanzi proposto dal F.C. Puteolana di Pozzuoli (Napoli) e dispone l'incameramento della relativa tassa.

## **TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 33/C - RIUNIONE DEL 24 MAGGIO 2001**

### **1 - APPELLO DELL'U.S. GALATONE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GALATONE/BRINDISI DELL'11.2.2001** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 34 del 29.3.2001)

La U.S. Galatone, con telegramma in data 3.4.2001, preannunciava reclamo, con richiesta di atti, avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia, pubblicata sul C.U. n. 34 del 29 marzo 2001, relativa alla gara Galatone/Brindisi dell'11.2.2001.

Il reclamo è inammissibile.

La dichiarazione di reclamo e la richiesta degli atti ufficiali sono stati inviati, a mezzo telegramma in data 3.4.2001, oltre il termine di tre giorni, previsto dall'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., che decorre dalla data di pubblicazione sul Comunicato Ufficiale della decisione che si intendeva impugnare (29.3.2001).

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per tardività del preannuncio di reclamo con richiesta di copia degli atti ufficiali, l'appello come innanzi proposto dall'U.S. Galatone di Galatone (Lecce) ed ordina l'incameramento della tassa versata.

### **2 - APPELLO DELLA POL. CIRCOLO LENTINI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CIRCOLO LENTINI/VILLASMUNDO DEL 18.2.2001** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 46 del 5.4.2001)

### **3 - APPELLO DELLA POL. CIRCOLO LENTINI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BELVEDERE/CIRCOLO LENTINI DEL 4.3.2001** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 46 del 5.4.2001)

Con separate delibere, pubblicate nel C.U. n. 46 del 5 aprile 2001, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, in accoglimento dei reclami rispettivamente proposti dalle soc. Villasmundo e Belvedere avverso la regolarità delle gare Circolo Lentini/Villasmundo (del 18.2.2001) e Belvedere/Circolo Lentini (del 4.3.2001), valevoli per il Campionato di 1<sup>a</sup> Categoria, applicava ai danni della soc. Circolo Lentini la sanzione sportiva della perdita della gara ex art. 7 C.G.S., avendo accertato che alle medesime aveva preso parte il calciatore Angelo Benigno, non tesserato in quelle date per tale società; la stessa Commissione Disciplinare adottava poi ulteriori sanzioni a carico della società e del dirigente accompagnatore, non reclamabili in questa sede.

Avverso tale decisione si appellava a questa C.A.F. la Pol. Circolo Lentini, evidenziando come la pratica di tesseramento del calciatore in questione fosse stata inoltrata il 16.2.2001 (ovvero, prima della disputa delle due gare sopra indicate), ma il tesseramento era stato concesso a far data dall'8.3.2001, sulla base di una disposizione di legge regionale, secondo cui solo la presentazione di idonea certificazione medica lo poteva autorizzare. Il Benigno, prima di essere acquisito dal Circolo Lentini era stato regolarmente vincolato per altra società ed era quindi pienamente idoneo all'attività sportiva; la decisione dell'Ufficio Tesseramento era arbitraria e la società appellante non poteva essere penalizzata per incolpevole ignoranza della norma sopra richiamata.

L'appello è infondato.

Pare paradossale eccepire la incolpevolezza della trasgressione di norma, della quale i Comunicati Ufficiali del Comitato Regionale Sicilia - acquisiti agli atti - avevano dato ampia e reiterata nozione a tutte le società affiliate; ma, a parte tale considerazione, ciò di cui si duole l'appellante è la decorrenza del tesseramento (pacificamente posteriore alla disputa delle due gare in questione); e tale doglianza avrebbe dovuto essere prospettata alla Commissione Tesseramenti, in sede di reclamo, non già formare oggetto di ricorso a questa C.A.F., che non ha diretta competenza sulle questioni attinenti, appunto, il tesseramento dei calciatori.

Le decisioni impugnate sono dunque meritevoli di conferma; il rigetto dell'appello comporta l'incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come in epigrafe proposti dalla Pol. Circolo Lentini di Lentini (Siracusa), li respinge e dispone l'incameramento delle tasse versate.

**4 - APPELLO DELL'A.S.F.C. SECONDIGLIANO AVVERSO LA SANZIONE DI N. 11 PUNTI DI PENALIZZAZIONE NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO 2000/2001 INFLITTALE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE CAMPANIA S.G.S., PER PARTECIPARE A GARE DEL CALCIATORE TIBELLO LUIGI IN POSIZIONE IRREGOLARE** (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 44 del 29.3.2001)

Il Giudice Sportivo di 2° Grado, con la delibera di cui in epigrafe, ha inflitto alla società A.S.F.C. Secondigliano la penalizzazione di undici punti in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza (stagione 2000-2001), in ragione delle risultanze ufficiali, in base alle quali il calciatore Luigi Tibello, nato il 27.6.1986, ha partecipato a 11 gare (indicate nella delibera dello stesso Giudice Sportivo) senza essere tesserato.

Con reclamo presentato dinanzi a questa C.A.F. la società A.S.F.C. Secondigliano assume che la lista di tesseramento del calciatore Luigi Tibello è stata "smarrita in un plico inviato all'Ufficio Tesseramento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica del Comitato Regionale Campania".

Come emerge dagli atti ufficiali di questa causa, e, in particolare, dagli accertamenti condotti dal Giudice Sportivo di 2° Grado, la società Secondigliano non ha fornito alcuna prova del tesseramento del calciatore Tibello, limitandosi a affermazioni non suffragate da qualunque riscontro oggettivo. La stessa mancanza di un qualsivoglia sostegno probatorio caratterizza anche le argomentazioni addotte nel reclamo innanzi a questa Commissione d'Appello Federale.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S.F.C. Secondigliano di Napoli ed ordina l'incameramento della relativa tassa.

**5 - APPELLO DELLO S.C. DINAMO NAPOLI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SPORTING PICENTIA/DINAMO NAPOLI DELL'11.2.2001** (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 46 del 5.4.2001)

Con delibera pubblicata nel C.U. n. 46 del 5 aprile 2001, il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica rigettava il reclamo proposto dalla soc. Dinamo Napoli (la quale sosteneva che alla gara S.C. Picentia-Dinamo Napoli, disputata l'11.2.2001 per il Campionato regionale "Allievi", avesse partecipato nella squadra avversaria il calciatore Pierluigi Ruggiero, da considerarsi squalificato in quanto espulso in una partita del medesimo Campionato, svoltasi la domenica precedente) osservando che dal rapporto arbitrale l'espulsione non era documentata; mentre l'arbitro avrebbe poi integrato la dimenticata annotazione, tanto che il

calciatore sarebbe stato squalificato con successiva decisione; non era dunque applicabile il disposto dell'art. 7 C.G.S..

Avverso tale decisione si appellava a questa Commissione la S.C. Dinamo Napoli, richiamandosi al principio dell'automatismo delle sanzioni, relativamente al quale la mancata citazione nel referto arbitrale dell'espulsione del Ruggiero sarebbe stata irrilevante.

L'appello è infondato, in quanto, come chiarito dall'arbitro, l'espulsione del calciatore in oggetto avvenne non durante la gara, ma dopo che la stessa era terminata, tanto che il provvedimento fu notificato al dirigente accompagnatore della squadra; deve, dunque, escludersi che potesse nella specie applicarsi il principio richiamato dalla società appellante, essendo invece necessaria la decisione del competente Giudice Sportivo, giunta peraltro dopo la disputa della gara, sulla cui regolarità non gravano dubbi per la partecipazione del Ruggiero.

L'appello va dunque respinto, con incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dallo S.C. Dinamo Napoli di Napoli e dispone l'incameramento della relativa tassa.

**6 - APPELLO DEL F.B.C. VELOCE 1910 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ROCCHETTESE/VELOCE DEL 18.3.2001** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria - Com. Uff. n. 36 dell'11.4.2001)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Savona, in merito alla gara Rocchettese/Veloce del 18.3.2001, valida per il Campionato di 2ª Categoria, sospesa dall'arbitro al 43° minuto del 2° tempo per una aggressione subita da parte dell'assistente arbitrale di parte della Società Rocchettese, infliggeva a quest'ultima società la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2, risultato conseguito sul campo.

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria, con decisione pubblicata sul C.U. n. 37 del 12 aprile 2001, accogliendo il reclamo proposto dalla U.S. Rocchettese, annullava la decisione di primo grado e ordinava la ripetizione della gara, in applicazione dell'art. 7 n. 4 lett. c) C.G.S..

Avverso questa decisione propone appello la Veloce F.B.C., deducendo a motivi che la decisione dell'arbitro di sospendere la gara in oggetto era giustificata e chiedendo che venisse ripristinata la decisione del giudice di primo grado.

Il reclamo è infondato e va rigettato.

L'aggressione all'arbitro, avvenuta da parte di un assistente di parte, sulla base delle circostanze che risultano dagli atti ufficiali di gara, essendo rimasto un atto isolato nel contesto di un incontro svoltosi regolarmente e senza altri e ulteriori atti di violenza, non ha messo in serio pericolo l'incolumità dello stesso Direttore di gara e il suo asserito "turbamento psicologico" non può giustificare la decisione di sospendere l'incontro a soli due minuti dalla fine.

Come esattamente rilevato dalla Commissione Disciplinare, l'arbitro, in assenza di altri episodi di violenza o intemperanza, semplicemente espellendo il dirigente facinoroso della U.S. Rocchettese, sarebbe stato perfettamente in grado di consentire il proseguimento della gara per i pochi minuti che mancavano al termine.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal F.B.C. Veloce 1910 di Savona ed ordina incamerarsi la tassa versata.

**7 - APPELLO DELL'U.C. CASTELCOVATI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASTELCOVATI/DARFO BOARIO DEL 18.3.2001** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 38 del 12.4.2001)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia, con decisione pubblicata sul C.U. n. 37 del 5 aprile 2001, accogliendo il reclamo proposto dalla U.C. Ca-

stelcovati, in relazione alla gara Castelvati/Darfo Boario del 18.3.2001, valida per il Campionato di Eccellenza, comminava alla Società Darfo Boario la punizione sportiva della gara per 0-2, per aver fatto partecipare il calciatore Fenaroli Piergiorgio, che risultava squalificato con decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 34 del 15 marzo 2001.

La stessa Commissione Disciplinare, con successiva decisione, pubblicata sul C.U. n. 38 del 12 aprile 2001, rilevato che per mero errore materiale, rettificato sul C.U. n. 35 del 22 marzo 2001, era stato inserito il nominativo di Fenaroli Giorgio tra i calciatori squalificati, revocava la sua delibera precedente, ripristinando il risultato conseguito sul campo.

Avverso questa decisione propone appello la U.C. Castelvati, deducendo che il calciatore Fenaroli, alla data di effettuazione dell'incontro, risultava squalificato in base ad una delibera del Giudice Sportivo, pubblicata sul C.U. del Comitato e chiedendo, quindi, il ripristino della punizione sportiva della perdita della gara per 0-2 inflitta alla Società Darfo Boario.

Il reclamo è infondato e va rigettato.

Il calciatore Piergiorgio Fenaroli solo per mero errore tipografico è stato inserito nella lista dei giocatori squalificati dal Giudice Sportivo, pubblicata sul C.U. n. 34 del 15 marzo 2001. Sul C.U. n. 35 del 22 marzo 2001 veniva riportata la rettifica con la seguente indicazione: "si cancelli per refuso tipografico Fenaroli Piergiorgio (Darfo Boario)".

Alla data del 18.3.2001, il calciatore si trovava pertanto in posizione regolare.

Peraltro, la Società Darfo Boario ha schierato il giocatore Fenaroli nella gara del 18.3.2001 dopo aver controllato la posizione del calciatore presso il Comitato Regionale e avendo da questo ricevuto un fax in data 16.3.2001, in cui si specificava che soggetto del provvedimento di squalifica era il calciatore Lunini Claudio e non Fenaroli Piergiorgio. Anche sotto il profilo della liceità del comportamento nessun addebito può quindi essere mosso alla Società Darfo Boario.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dall'U.C. Castelvati di Castelvati (Brescia) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

**8 - APPELLO DELL'U.S. SUMMA RIONALE TRIESTE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SUMMA RIONALE TRIESTE/INTERN. SECUR. SERV. S. ERASMO DELL'11.3.2001**  
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 70 del 5.4.2001)

L'U.S. Summa Rionale Trieste di Somma Vesuviana (Napoli), ha proposto reclamo avverso la delibera della Commissione Disciplinare, di cui al C.U. n. 70 del 5 aprile 2001 del Comitato Regionale Campania, relativa alla presunta posizione irregolare del calciatore D'Aniello Giuseppe della società Int. Sec. Serv. S. Erasmo (gara dell'11.3.2001).

Il suddetto reclamo risulta presentato fuori del termine previsto dall'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S. (sette giorni dalla data di pubblicazione del C.U. del Comitato Regionale; pertanto deve essere dichiarato inammissibile.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per tardività, l'appello come innanzi proposto dall'U.S. Summa Rionale Trieste di Somma Vesuviana (Napoli) e dispone incamerarsi la tassa versata.

**9 - APPELLO DELL'A.C. ATLETICO SAN LORENZO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA INTERN. SECUR. SERV. S. ERASMO/ATLETICO SAN LORENZO DEL 3.3.2001**  
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 70 del 5.4.2001)

L'A.C. Atletico San Lorenzo di Pomigliano d'Arco (Napoli) ha proposto reclamo avverso la delibera della Commissione Disciplinare di cui al C.U. n. 70 del 5 aprile 2001 del Co-

mitato Regionale Campania relativo alla gara del 3.3.2001 con la Int. Sec. Serv. S. Erasmo per presunta posizione irregolare del calciatore D'Aniello Giuseppe.

Il reclamo stesso deve peraltro essere dichiarato inammissibile perché presentato fuori del termine previsto dall'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S. (sette giorni dalla pubblicazione del comunicato del Comitato Regionale).

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per tardività, l'appello come innanzi proposto dall'A.C. Atletico San Lorenzo di Napoli e dispone incamerarsi la tassa versata.

**10 - APPELLO DELL'U.S. ATLETICO MILAN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2001 INFLITTA AL CALCIATORE RUSSO SAMUELE** (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 33 del 5.4.2001)

L'U.S. Atletico Milan di Monza ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado pubblicata sul C.U. n. 33 del 5 aprile 2001 del Comitato Regionale Lombardia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica in ordine alla squalifica inflitta fino al 31.12.2001 al calciatore Russo Samuele.

Il reclamo stesso va, peraltro, dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S. (inosservanza del termine di sette giorni dalla pubblicazione del Comunicato Ufficiale), nonché ai sensi dell'art. 35 n. 4 lett. d/d1 (non impugnabilità delle squalifiche inferiori ai dodici mesi).

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come innanzi proposto dall'U.S. Atletico Milan di Monza e dispone l'incameramento della relativa tassa.

**11 - APPELLO DELLA S.S. MONTASOLA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONTASOLA/VELINIA DEL 4.3.2001** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 72 del 19.4.2001)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio, con decisione pubblicata sul C.U. n. 72 del 19 aprile 2001, accogliendo il reclamo della A.S. Velinia Calcio avverso la decisione del Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Rieti, in relazione alla gara di 3ª Categoria Montasola/Velinia del 4.3.2001, comminava alla S.S. Montasola la punizione sportiva della perdita della gara, sospesa dall'arbitro per l'aggressione fisica subita da un calciatore e per il comportamento violento del pubblico.

Avverso tale decisione propone appello la S.S. Montasola deducendo a motivi che i fatti avvenuti nel corso della gara in questione non giustificavano la decisione dell'arbitro di sospendere anticipatamente la partita, chiedendo quindi la ripetizione dell'incontro.

L'appello è infondato.

Come risulta dal referto arbitrale e dal supplemento rilasciato alla Commissione Disciplinare, nel corso della gara si sono verificati gravi episodi di violenza, da parte di un calciatore e dei sostenitori della squadra di casa, che hanno compromesso seriamente le condizioni di sicurezza dell'incontro e dello stesso arbitro e che giustificano la decisione di questo di sospendere l'incontro.

In particolare, l'arbitro ha subito il tentativo di aggressione fisica, violento e reiterato, da parte del giocatore Lulli del Montasola. Il pubblico, poi, ha lanciato in campo numerosi sassi di dimensioni ragguardevoli, diretti verso il Direttore di gara, che hanno colpito un calciatore di riserva della società ospitata.

Sulla base di tali atti ufficiali, che costituiscono fonte di prova privilegiata e che appaiono assolutamente coerenti, precisi e concordanti, appare evidente che l'arbitro, sia per il grave tentativo di aggressione subito sia per il comportamento minaccioso dei so-

stenitori della squadra di casa, non era in grado di portare a termine la direzione della gara in condizioni di sicurezza.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dalla S.S. Montasola di Montasola (Rieti) ed ordina l'incameramento della tassa versata.

**12 - APPELLO DELLA POL. AMBROSIANA TRE STELLE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AMBROSIANA TRE STELLE/AVOLA DEL 4.2.2001** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 47 del 12.4.2001)

La U.S. Avola proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia in relazione alla gara Ambrosiana Tre Stelle/Avola, disputata per il Campionato di Promozione, Girone "C", il 4.2.2001, e terminata con la vittoria della squadra di casa con il punteggio di 8-0.

La reclamante deduceva che la società avversaria aveva schierato nella predetta gara i calciatori Caruso Salvatore, Nicolosi Angelo, Torre Carmelo, Capobianco Andrea, Fichera Giuseppe, Pace Giovanni e Comis Cristiano in posizione irregolare.

La Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 46 dell'11 aprile 2001, rilevava che i calciatori Caruso, Torre, Capobianco e Nicolosi erano regolarmente tesserati per la Polisportiva Ambrosiana Tre Stelle, che i calciatori Pace e Cosmis, pur inseriti nella distinta, non avevano preso parte alla gara, ma che il calciatore Fichera non risultava tesserato per detta società e, pertanto, non era legittimato a prendere parte alla gara in questione.

In accoglimento del reclamo proposto dalla U.S. Avola, pertanto, la Commissione Disciplinare irrogava alla Polisportiva Ambrosiana Tre Stelle, la punizione sportiva della gara di cui trattasi con il risultato di 2-0 e l'ammenda di L. 400.000. Al dirigente accompagnatore della medesima società veniva inflitta la inibizione fino al 30.4.2001.

La Polisportiva Ambrosiana Tre Stelle appella tale decisione sostenendone la erroneità e chiedendone la riforma.

L'appello è infondato.

Dalle stesse deduzioni formulate dall'appellante emerge che il calciatore Fichera, alla data della gara in contestazione non era ancora tesserato per la Polisportiva Ambrosiana Tre Stelle.

La richiesta di tesseramento del calciatore, infatti, come si rileva dall'atto di appello, non era stata presa in considerazione dal Comitato Regionale Sicilia, secondo quanto disposto dallo stesso Comitato con le disposizioni pubblicate sul Comunicato Ufficiale n. 36 del 31 gennaio 2001. In base a tali disposizioni il Comitato avrebbe archiviato tutte le richieste di tesseramento prive del certificato di idoneità all'attività agonistica previsto dal Decreto del Ministro della Sanità del 18.2.1982 e successive modifiche, emanato ai sensi dell'art. 2 della legge 26.10.1991, n. 1099.

L'art. 6, comma 2, della legge regionale del 30.12.2000, infatti, dichiara responsabili le Società Sportive e le Federazioni Sportive della mancata osservanza delle disposizioni contenute nel richiamato decreto ministeriale.

La Polisportiva appellante, a conoscenza di tali disposizioni a norma dell'art. 13, comma 2, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., avrebbe dovuto spedire il certificato di idoneità agonistica con la richiesta di tesseramento effettuata il 12.1.2001. Invece, ha spedito il predetto certificato solo dopo richiesta del Comitato effettuata in data 15.2.2001, successivamente, quindi, allo svolgimento della gara in contestazione. Il predetto calciatore, pertanto, ha partecipato a tale gara senza essere ancora tesserato per la reclamante.

Si rivela inconsistente l'obiezione della Polisportiva appellante, secondo cui le surriportate disposizioni contenute nel Comunicato Ufficiale n. 36 del Comitato Regionale Si-

culo non sarebbero state da osservare in quanto non troverebbero riscontro nelle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C..

La legge della Regione Sicilia, infatti, prevede la responsabilità anche delle Federazioni Sportive - cioè, delle strutture delle Federazioni operanti in Sicilia - del mancato adempimento da parte delle società dell'obbligo di accertare la idoneità specifica dei calciatori, di cui all'art. 43 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (obbligo che va adempiuto all'atto del primo tesseramento e rinnovato annualmente).

La C.A.F., pertanto, ritiene che il Comitato Regionale Sicilia, anche in assenza di una specifica disposizione delle Norme Organizzative Interne di contenuto identico a quello dell'ultima parte del comma 5 del citato art. 43, deve ritenersi legittimato a chiedere alla società, sulle quali già grava l'obbligo di munirsi del certificato di idoneità, di presentare con la domanda di tesseramento anche tale certificato.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dalla Pol. Ambrosiana Tre Stelle di Aci Sant'Antonio (Catania) ed ordina l'incameramento della tassa versata.

**13 - APPELLO DELLA S.S. AUTODIANA SALA CONSILINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DI CALCIO A 5 PORTO INFRESCHI/AUTODIANA SALA CONSILINA DEL 3.3.2001** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 71 del 12.4.2001)

La S.S. Autodiana Sala Consilina si è appellata a questa C.A.F. avverso la decisione con la quale la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania ha dichiarato inammissibile, per tardività della presentazione, il reclamo dalla stessa interposto avverso il rigetto da parte del Giudice Sportivo della impugnativa della gara Porto Infreschi/Autodiana Sala Consilina, disputata il 3.3.2001 per il Campionato di Calcio a Cinque (Com. Uff. n. 71 del 12 aprile 2001).

L'appello è fondato.

La delibera di rigetto del Giudice Sportivo è contenuta nel Com. Uff. n. 66 del 22 marzo 2001 e non in quello n. 62 dell'8 marzo 2001, come afferma, evidentemente per una svista, la Commissione Disciplinare; conseguentemente, l'inoltro del ricorso della S.S. Autodiana Sala Consilina, avvenuto il 27.3.2001, era tempestivo e rituale.

Deve dunque annullarsi la decisione impugnata e rinviarsi gli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania per l'esame del merito.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dalla S.S. Autodiana Sala Consilina di Sala Consilina (Salerno), annulla, ai sensi dell'art. 27 n. 5 C.G.S., l'impugnata delibera, per insussistenza della dichiarata inammissibilità del reclamo 27.3.2001 proposto dalla società appellante, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania per l'esame di merito. Ordina la restituzione della relativa tassa.

**14 - APPELLO DEL G.S. ANCHIONE CALCIO AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 1 PUNTO NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO 2000/2001 E DELL'AMMENDA DI L. 350.000, INFLITTE IN RELAZIONE ALLA GARA ANCHIONE CALCIO/ATLETICO GALLENO DEL 4.2.2001** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 39 del 12.4.2001)

Il rapporto arbitrale concernente la gara Anchione Calcio/Aletico Galleno del 4.2.2001 (Campionato di 2ª Categoria, Girone B) riferisce (con apposito allegato) che, al 22° del secondo tempo della competizione, mentre l'arbitro stava annotando l'ammonizione a carico di un calciatore del G.S. Anchione Calcio responsabile di un fallo di gioco, il calciatore Fe-

derico Cecchetti, che si era avvicinato alla recinzione del campo, veniva colpito al viso da uno spettatore, sostenitore dell'Anchione, attraverso (presumibilmente) la rete di recinzione. Il Cecchetti cadeva all'indietro sul campo di gioco. L'arbitro, constatato un temporaneo "stato di incoscienza" dello stesso calciatore vittima dell'episodio violento, sollecitava l'intervento dei medici della società. Dopo qualche minuto il calciatore si riprendeva, ma era costretto ad abbandonare il terreno di gioco e veniva trasportato all'ospedale. Al termine della gara, mentre l'arbitro si trovava nel suo spogliatoio, alcuni sostenitori del G.S. Anchione proferivano frasi minacciose e colpivano con calci e pugni la porta del locale.

Il Giudice Sportivo ha inflitto al G.S. Anchione Calcio, ai sensi dell'art. 7 n. 1 secondo e terzo alinea C.G.S., la sanzione minima di un punto di penalizzazione; la gara era infatti terminata, sul campo, con punteggio di 0 a 0; ha disposto, inoltre, la sanzione dell'ammenda pari a lire 350.000 a carico dello stesso G.S. Anchione Calcio (Com. Uff. n. 33 dell'1 marzo 2001).

La Commissione Disciplinare, pronunciandosi su reclamo del G.S. Anchione, ha confermato la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica e ha ridotto l'ammontare dell'ammenda a lire 250.000.

Con appello presentato dinanzi a questa Commissione d'Appello Federale il G.S. Anchione Calcio afferma come non appaiano provati in modo persuasivo, con gli atti ufficiali di gara, né la responsabilità dei sostenitori della stessa società relativamente al colpo subito dal calciatore Federico Cecchetti, né l'entità delle lesioni fisiche riportate dallo stesso calciatore. Il reclamo afferma, inoltre, che non sussiste l'alterazione del potenziale atletico della squadra avversaria, dal momento, si afferma, che il calciatore colpito è stato sostituito e che la competizione sportiva è proseguita. Si contesta, infine, la possibilità di individuare i responsabili dell'aggressione rivolta verso lo spogliatoio dell'arbitro.

Questa Commissione, preso atto degli atti ufficiali di gara (che includono anche una dichiarazione dell'arbitro di conferma della ricostruzione degli episodi recati dal rapporto e una certificazione dei danni fisici riportati dal calciatore colpito, da parte delle autorità di pubblica sicurezza presso l'ospedale) non può che attenersi - secondo la linea dettata da una giurisprudenza costante - alle risultanze degli atti ufficiali, che contengono una descrizione non contraddittoria degli eventi. Deve, inoltre, ricordarsi, che la necessità di sostituzione di un calciatore dovuta a fatti violenti integra certamente una delle possibili ipotesi di "alterazione al potenziale atletico" di una squadra, configurata dall'art. 7 n. 1 secondo alinea C.G.S.. Quanto, infine, alla congruità della sanzione dell'ammenda legata ai fatti verificatisi presso i locali dello spogliatoio dell'arbitro, una equa ponderazione è stata compiuta con la delibera della Commissione Disciplinare.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal G.S. Anchione Calcio di Pontebuggianese (Pistoia) e dispone l'incameramento della tassa versata.

**15 - APPELLO DELLA POL. AMBROSIANA TRE STELLE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TRECAGNI/AMBROSIANA TRE STELLE DELL'1.4.2001** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 48 del 27.4.2001)

La U.S. Trecastagni proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia in relazione alla gara Ambrosiana Tre Stelle/Trecastagni Avola, disputata per il Campionato di Promozione, Girone "C", l'1.4.2001, e terminata in parità 0-0.

La reclamante deduceva che la società avversaria aveva schierato nella predetta gara il calciatore Fichera Giuseppe in posizione irregolare.

La Commissione Disciplinare, con la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 48 del 26 aprile 2001, richiamava la propria precedente decisione riguardante la gara tra la stessa Ambrosiana Tre Stelle e la U.S. Avola, disputata il 4.2.2001, con la quale aveva accolto il reclamo della U.S. Avola per la posizione irregolare del calciatore Fichera, e rilevava che detto calciatore non risultava ancora tesserato per detta società.

La Commissione Disciplinare concludeva, pertanto, che il predetto calciatore non era legittimato a prendere parte neppure alla gara in questione e, in accoglimento del reclamo proposto dalla U.S. Trecastagni, irrogava alla Polisportiva Ambrosiana Tre Stelle, anche per l'incontro dell'1.4.2001, la punizione sportiva della gara con il risultato di 2-0 e l'ammenda di L. 400.000. Al dirigente accompagnatore della medesima società veniva inflitta la inibizione fino al 30.5.2001.

La Polisportiva Ambrosiana Tre Stelle appella tale decisione sostenendone la erroneità e chiedendone la riforma.

L'appello, con il quale la Polisportiva Ambrosiana Tre Stelle, reitera la tesi già formulata nell'appello avverso la precedente decisione della Commissione Disciplinare in ordine alla gara Ambrosiana Tre Stelle/Avola, è infondato.

La richiesta di tesseramento del calciatore, infatti, come ha rilevato la Commissione Disciplinare, non era stata presa in considerazione dal Comitato Regionale Sicilia, in base a quanto disposto dallo stesso Comitato con le disposizioni pubblicate sul Comunicato Ufficiale n. 36 del 31 gennaio 2001. In base a tali disposizioni il Comitato avrebbe archiviato tutte le richieste di tesseramento prive del certificato di idoneità all'attività agonistica previsto dal Decreto del Ministro della Sanità del 18.2.1982 e successive modifiche, emanato ai sensi dell'art. 2 della legge 26.10.1991, n. 1099.

L'art. 6, comma 2, della legge regionale del 30.12.2000, infatti, dichiara responsabili le Società Sportive e le Federazioni Sportive della mancata osservanza delle disposizioni contenute nel richiamato decreto ministeriale.

La Polisportiva appellante, pur a conoscenza di tali disposizioni (a norma dell'art. 13, comma 2, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.), non ha allegato il certificato di idoneità agonistica alla richiesta di tesseramento avanzata il 12.1.2001.

Sono esatte, pertanto, le conclusioni alle quali è pervenuta la Commissione Disciplinare che, non avendo altri elementi di valutazione a disposizione, ha ritenuto che il predetto calciatore non fosse ancora tesserato per la reclamante neppure alla data della gara dell'1.4.2001.

Si rivela inconsistente l'obiezione della Polisportiva appellante, secondo cui le surriportate disposizioni contenute nel Comunicato Ufficiale n. 36 del Comitato Regionale Siculo non sarebbero state da osservare in quanto non troverebbero riscontro nelle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C..

La legge della Regione Sicilia, infatti, prevede la responsabilità anche delle Federazioni Sportive - cioè, delle strutture delle Federazioni operanti in Sicilia - del mancato adempimento da parte delle società dell'obbligo di accertare la idoneità specifica dei calciatori, di cui all'art. 43 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (obbligo che va adempiuto all'atto del primo tesseramento e rinnovato annualmente).

La C.A.F., pertanto, ritiene che il Comitato Sicilia, anche in assenza di una specifica disposizione delle Norme Organizzative Interne di contenuto identico a quello dell'ultima parte del comma 5 del citato art. 43, deve ritenersi legittimato a chiedere alle società, sulle quali già grava l'obbligo di munirsi del certificato di idoneità, di presentare con la domanda di tesseramento anche tale certificato.

L'appello, in conclusione, va respinto.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dalla Pol. Ambrosiana Tre Stelle di Aci Sant'Antonio (Catania) ed ordina l'incameramento della tassa versata.

**16 - APPELLO DELLA S.C. AUDAX SALERNO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA RINASCITA CAMPAGNA VERDE/AUDAX SALERNO DEL 17.2.2001** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 72 del 19.4.2001)

Con delibera pubblicata nel C.U. n. 72 del 19 aprile 2001, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania rigettava il reclamo proposto dalla soc. Audax Salerno avverso la regolarità della gara Rinascita Campagna Verde/Audax Salerno, svoltasi il 17.2.2001 per il Campionato di Promozione, ritenendo che, al contrario di quanto eccepiva la reclamante, il calciatore Alfredo Taglia avesse titolo a parteciparvi. Costui era stato squalificato per tre gare in relazione al Campionato Juniores e il suo impiego nella gara in questione, anticipata al sabato, non violava il disposto dell'art. 36 comma 1 C.G.S., il quale consente al calciatore squalificato di prendere parte a gare delle altre squadre della medesima società che si svolgono in giorni diversi, intendendosi per tali due giorni solari distinti, ancorché previa anticipazione della gara in questione, come avvenuto nella specie.

Avverso tale delibera si appellava a questa Commissione la soc. Audax Salerno, sostenendo che per giorni diversi debbono intendersi "diverse giornate di gara", restando irrilevante il disposto anticipo, che oltre tutto costituisce uno sleale modo di eludere l'applicazione della norma.

L'appello è infondato, dovendosi riconoscere che la Commissione Disciplinare ha operato una corretta esegesi dell'art. 36 C.G.S., quale attualmente risulta e che si riferisce alla possibilità di impiego del calciatore squalificato in relazione ad una certa manifestazione, in squadra della medesima società che partecipi a manifestazione diversa e in differente giorno solare. Non sfugge a questa C.A.F. la possibilità di un surrettizio anticipo (o posticipo) al fine di sottrarre il calciatore punito alla completa esecuzione delle sanzioni inflittegli; ma spetta alla sensibilità degli Organismi federali competenti vigilare al riguardo. Nel caso in esame, l'anticipo era stato regolarmente autorizzato dal Comitato Regionale e quindi l'impiego del Taglia era legittimo.

Deve dunque respingersi l'appello e incamerarsi la relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dalla S.C. Audax Salerno di Salerno ed ordina l'incameramento della tassa versata.

**17 - APPELLO DELL'A.C. ATLETICO SAN LORENZO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ATLETICO SAN LORENZO/GRANAROLO CALCIO DEL 17.4.2001** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 71 del 12.4.2001)

L'A.C. Atletico San Lorenzo ha proposto ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare pubblicata sul C.U. n. 71 del Comitato Regionale Campania del 12 aprile 2001, relativa alla gara Atletico San Lorenzo/Granarolo del 25.3.2001 (posizione irregolare del calciatore Colaiacono Ivan).

Il ricorso stesso risulta peraltro inoltrato alla C.A.F. solo il 26.4.2001 e quindi fuori dei termini previsti dell'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S.. Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per tardività, l'appello come sopra proposto dall'A.C. Atletico San Lorenzo di Napoli e dispone incamerarsi la tassa versata.

**18 - APPELLO DEL SENAGO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GIOVANISSIMI REGIONALI JUVE CUSANO/SENAGO CALCIO DELL'8.4.2001** (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 35 del 19.4.2001)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, sulla base del rapporto arbitrale concernente la competizione sportiva A.C. Juve Cusano/Senago Calcio dell'8.4.2001, ha ricostruito i fatti che hanno condotto il Direttore di gara alla decisione di sospendere lo svolgimento della competizione.

Al 24° minuto del secondo tempo la A.C. Juve Cusano realizzava un calcio di rigore; un calciatore, per accelerare la ripresa del gioco (in quanto il risultato della gara era sfavorevole per 1 a 2 per la sua squadra), veniva ostacolato dal portiere avversario, Antonio Martino, che gli rivolgeva frasi minacciose, incorrendo, di conseguenza, nella sanzione dell'espulsione, comminata dall'arbitro, simulava il gesto di indirizzargli uno sputo e pronunciava frasi minacciose e volgari verso di lui. Dopo essersi avviato verso l'uscita dal campo il calciatore ritornava, di corsa, verso l'arbitro, spingendolo violentemente con entrambe le mani sul petto, costringendolo ad arretrare di alcuni passi, pur non provocandogli "alcun dolore fisico" o lesione. Il calciatore autore dell'episodio veniva fermato e allontanato dal campo dal tecnico e dal dirigente responsabile dell'A.C. Juve Cusano. Dopo l'episodio l'arbitro, come egli stesso dichiara nel supplemento di rapporto di gara, "non si sentiva più psicologicamente in grado di continuare la gara e comunicava la sua decisione ai due capitani". Su questa base il Giudice Sportivo afferma di ritenere la decisione assunta dall'arbitro "eccessiva e non regolamentare, in quanto il fatto, ancorché grave e da stigmatizzare, non giustifica la sospensione della gara che poteva proseguire regolarmente". Per questi motivi il Giudice Sportivo, in applicazione dell'art. 7, comma 4 punto c) C.G.S. ha ordinato la ripetizione della gara (Com. Uff. n. 33 del 5 aprile 2001); ha inflitto al calciatore Antonio Martino, della A.C. Juve Cusano, la sanzione della squalifica sino al 30.9.2001; ha comminato all'A.C. Juve Cusano l'ammenda di lire 90.000 (sanzione ridotta in considerazione del comportamento dei dirigenti della stessa A.C. Juve Cusano).

Il Giudice Sportivo di 2° Grado, pronunciandosi su reclamo della società Senago Calcio, ha confermato la delibera assunta in primo grado (Com. Uff. n. 35 del 19 aprile 2001).

Con ricorso presentato dinanzi a questa Commissione d'Appello Federale la società Senago Calcio chiede l'annullamento della delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado, per quanto attiene all'ordine di ripetizione della gara ed all'ammenda inflitta alla società e chiede, altresì, di ripristinare il risultato, positivo per la stessa società, conseguito sul campo, a sei minuti dalla conclusione dell'incontro.

Secondo la giurisprudenza costante della Commissione d'Appello Federale perché le gare possano subire interruzione conclusiva nel corso del loro svolgimento, a causa di violenze o di intimidazioni gravi (da parte di calciatori o tesserati, o degli spettatori) è necessario che questi eventi abbiano posto in serio pericolo l'incolumità degli Ufficiali di gara (o dei calciatori o di altri tesserati delle società partecipanti alla competizione); ed occorre, altresì, che l'arbitro non sia stato in grado di fronteggiare le turbolenze ed abbia verificato l'impossibilità di giungere alla conclusione "fisiologica" della gara, dopo aver fatto ricorso a tutti i mezzi in suo potere per far cessare gli incidenti e per ricondurre la competizione sportiva nell'alveo della regolarità.

La ricostruzione dei fatti verificatisi nel corso della gara Juve Cusano/Senago Calcio dell'8.4.2001, risultante dagli atti ufficiali e accertata dai due precedenti gradi di giudizio sportivo, è tale da giustificare la delibera assunta dal Giudice Sportivo di 2° Grado; le circostanze descritte rendono evidente, sulla base della interpretazione accolta dalla costante giurisprudenza sopra esposta, come sia venuta a configurarsi la fattispecie sostanziale che deve essere fronteggiata attraverso la ripetizione della gara, secondo la norma posta dall'art. 7 comma 4, lettera c) C.G.S.; non è prospettabile, secondo l'ordinamento sportivo, la possibilità di acquisire il risultato conseguito sul campo, dinanzi alla decisione, pur priva della giustificazione oggettiva indispensabile, della sospensione della competizione, assunta dal Direttore di gara. Quanto alla sanzione dell'ammenda, la sua misura è stata congruamente dimensionata, soppesando il comportamento dei dirigenti dell'A.C. Juve Cusano.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dal Senago Calcio di Senago (Milano) ed ordina l'incameramento della tassa versata.

**19 - APPELLO DEL F.C. MESSINA PELORO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI L. 30.000.000 CON DIFFIDA, INFLITTALE IN RELAZIONE ALLA GARA MESSINA PELORO/LODIGIANI DELL'8.4.2001** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 205/C del 18.4.2001)

Il F.C. Messina Peloro s.r.l. ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 205/C del 18 aprile 2001, con la quale, in parziale accoglimento del ricorso contro la decisione del Giudice Sportivo, veniva revocata la squalifica del campo, sostituita con l'ammenda di L. 30.000.000 con diffida (fatti relativi alla gara Messina Peloro/Lodigiani dell'8.4.2001).

Sostiene la ricorrente l'eccessiva gravità della sanzione inflitta, in relazione all'assoluta assenza di danni fisici sia per la terna arbitrale che per altre persone ed alla condotta dei responsabili della società che aveva adottato tutte le precauzioni e le misure atte ad evitare incidenti.

Rileva questa Commissione che le non documentate affermazioni della ricorrente risultano contraddette da quanto invece risulta dagli atti ufficiali ed in particolare: indebita presenza di circa trenta persone in prossimità dell'ingresso degli spogliatoi con conseguente ritardo dell'inizio del secondo tempo della partita; continuo lancio durante l'incontro di oggetti di varia natura (contenitori pieni d'acqua, monete ed altro) in direzione degli Assistenti arbitrali, uno dei quali veniva colpito ad una spalla; grida offensive e minacce nei confronti dell'arbitro in occasione della segnatura di una rete della squadra ospite; lancio di bengala accesi sul terreno di gioco; presenza di persone non autorizzate al termine della gara con situazione di grave pericolo per il Direttore di gara che veniva colpito con un calcio ad una gamba ed un colpo alla nuca; impossibilità per la terna arbitrale di lasciare l'impianto sportivo fino alle ore 19,15 con successive e reiterate violenze verbali da parte di un gruppo di facinorosi.

Tutto ciò consente di ritenere la sanzione inflitta del tutto adeguata alla gravità dei fatti che, si badi bene, avevano convinto il Giudice Sportivo a comminare la più grave sanzione della squalifica del campo per una gara. Il ricorso, conseguentemente, non può trovare accoglimento.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dal F.C. Messina Peloro di Messina ed ordina l'incameramento della tassa versata.

**20 - APPELLO DELL'A.S. VIRTUS MIRABELLA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA IRPINIA CALCIO/VIRTUS MIRABELLA DEL 27.1.2001** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 72 del 19.4.2001)

Con delibera pubblicata nel C.U. n. 72 del 19 aprile 2001, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania rigettava il reclamo proposto dalla soc. Virtus Mirabella avverso la regolarità della gara Irpinia/Virtus Mirabella, disputata il 27.1.2001 per il Campionato di Serie D del Calcio a Cinque, ritenendo che, al contrario di quanto sostenuto dalla reclamante, i calciatori Alessio De Simone, Franco D'Ambrosio e Prisco Di Pietro avessero titolo a parteciparvi.

Costoro erano stati squalificati per una gara del Campionato di 1ª Categoria e correttamente erano stati impiegati, ai sensi dell'art. 36 comma 1 C.G.S., nella gara in questione, svoltasi - a seguito di anticipo - in diverso giorno solare.

Avverso tale delibera si appellava a questa C.A.F. la Virtus Mirabella, sostenendo che la variazione di calendario attenente una delle due gare in programma nel medesimo giorno non aveva l'effetto attribuito dalla decisione della Commissione Disciplinare, in quanto l'anticipo era stato chiaramente finalizzato a favorire l'impiego di calciatori squalificati.

L'appello è infondato, dovendosi riconoscere che la Commissione Disciplinare ha operato una corretta esegesi dell'art. 36 C.G.S., laddove stabilisce la possibilità di impiego di calciatore squalificato in relazione ad una certa manifestazione, in squadra della medesima società che partecipi a manifestazione diversa e in differente giorno solare (così va infatti inteso il testo vigente, modificativo di quello anteriore). Non sfugge a questa C.A.F. la possibilità che un surrizzio anticipo (o posticipo) abbia carattere di disvalore, consentendo l'elusione delle norme che disciplinano l'esecuzione delle sanzioni, ma spetta alla sensibilità degli Organi federali competenti vigilare al riguardo. Nella specie, l'anticipo era stato regolarmente autorizzato dal Comitato Regionale e quindi l'impiego dei calciatori in questione era legittimo.

Deve dunque respingersi l'appello ed incamerarsi la relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dall'A.S. Virtus Mirabella di Mirabella Eclano (Avellino) ed ordina l'incameramento della tassa versata.

**21 - RICORSO REVOCAZIONE DELLA S.S. ATLETICO PESCARA 96 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ATLETICO PESCARA/PORTO DEL 24.9.2000** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 17 del 26.10.2000)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Abruzzo, con delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 12 del 28 settembre 2000, infliggeva alla Società Sportiva Atletico Pescara 96 la punizione sportiva della perdita della gara Atletico Pescara 96/Porto, in calendario per il Campionato di 2ª Categoria, Girone C, il 24 settembre 2000 e non disputata a causa della indisponibilità del campo di gioco, per sciopero del personale comunale addetto all'impianto.

La responsabilità per la mancata disputa della gara veniva addossata alla S.S. Atletico Pescara 96, che avrebbe dovuto attivarsi in tempo per ottenere la disponibilità di altro terreno di gioco essendo a conoscenza dello sciopero del personale comunale indetto tempo prima secondo le norme vigenti in materia.

La S.S. Atletico Pescara 96 proponeva reclamo avverso tale deliberazione, ma la competente Commissione Disciplinare lo dichiarava inammissibile, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 17 del 26 ottobre 2000 per mancato invio di copia dell'impugnativa alla società controparte.

La deliberazione del Giudice Sportivo viene impugnata alla C.A.F. per revocazione.

L'impugnativa è da dichiarare inammissibile, in quanto sulla deliberazione del Giudice Sportivo si è pronunciata la Commissione Disciplinare, respingendo il reclamo per motivi procedurali.

La decisione di secondo grado intervenuta nel giudizio impedisce che possa esaminarsi nel merito la questione oltre che la revocazione avrebbe dovuto avere ad oggetto tale seconda pronuncia e non quella del Giudice Sportivo.

La tassa di reclamo va incamerata.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come innanzi proposto dalla S.S. Atletico Pescara 96 di Pescara e dispone l'incameramento della tassa versata.

